



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 71

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI TRIBUTARI PROPOSTI DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. NN. 14036 E 14037/2016 PER GLI ANNI 2010 E 2011 EMESSI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.

Addì **VENTI GIUGNO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **19:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Assente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI TRIBUTARI PROPOSTI DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. NN. 14036 E 14037/2016 PER GLI ANNI 2010 E 2011 EMESSI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i ricorsi presentati da Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, nei quali la società ricorrente ha chiesto, in riferimento alle Centrali di produzione di energia elettrica possedute dalle stesse società nel territorio del Comune di Castiglione dei Pepoli, che venga accertata l'illegittimità degli avvisi di accertamento I.C.I. nn. 14036 e 14037/2016, relativi agli anni 2010 e 2011, notificati dal Comune di Castiglione dei Pepoli in data 23 dicembre 2016;

Considerato che tali avvisi di accertamento, predisposti per la rideterminazione dell'I.C.I. dovuta in relazione alle centrali possedute da Enel Produzione S.p.A. sul territorio comunale, sono stati calcolati – in assenza di un corretto classamento catastale delle centrali possedute dalle società ricorrenti – sulla base di valori stimati dal Comune, in conformità a quanto previsto dall'art. 1^{quinquies} D.L. 44/2005, convertito in L. 88/2005;

Considerato che:

- in relazione a tali unità immobiliari era stato rilevato che il classamento iscritto presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Bologna non risultava conforme a quanto disposto:
 - dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21730/2004, in cui è stato chiarito che, nella nozione giuridica di unità immobiliare, relativamente agli impianti idroelettrici, devono essere comprese le turbine e tutte quelle strutture anche amovibili comunque materialmente e funzionalmente connesse all'impianto e finalizzate alla produzione dell'energia;
 - dalla Legge 311/2004 (finanziaria 2005), art. 1, comma 540, e successivamente dall'art. 1^{quinquies} D.L. 44/2005, convertito in L. 88/2005, i quali, in sede di interpretazione autentica dell'art. 4 del R.d.l. 652/1939, hanno confermato che *«ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 L. 212/2000, l'art. 4 del Regio Decreto 652/1939, convertito con modificazioni dalla Legge 1249/1939, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 10 del citato regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo»;*

Considerato che, con propria nota del 30 dicembre 2015, Prot. 15465, il Comune di Castiglione dei Pepoli aveva richiesto a ENEL Produzione S.p.A. e all'Ufficio del Territorio di Bologna di adeguare il classamento delle centrali presenti sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996, al fine di ottenere il riconoscimento dell'efficacia retroattiva di tali rendite anche per gli anni pregressi;

Considerato che tale revisione del classamento non risultava essere stata adottata da parte dell'Ufficio del Territorio di Bologna, così come da parte della proprietà, nel rispetto dei termini normativamente previsti per lo svolgimento da parte del Comune dell'attività di verifica dell'I.C.I., con gli avvisi di accertamento emessi l'Ufficio Tributi aveva quindi provveduto ad accertare l'imposta dovuta sulle centrali situate nel Comune di Castiglione dei Pepoli, stimando a tal fine un valore imponibile presunto;

Considerato infine che, nei propri atti, il Comune aveva evidenziato che il valore così determinato costituiva una base imponibile presunta, individuata dagli Uffici del Comune al solo fine di recuperare la maggiore imposta dovuta, per non incorrere nelle decadenze previste per legge, senza sostituirsi al Catasto nella determinazione della rendita catastale relativa a tale unità immobiliare, in considerazione del fatto che la società – malgrado le specifiche richieste e le espresse previsioni normative – non aveva provveduto ad aggiornare i dati catastali in relazione alla reale valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di accertamento;

Ritenuto quindi opportuno – a fronte dei ricorsi presentati da Enel Produzione S.p.A. nei confronti di tali avvisi di accertamento I.C.I. notificati dal Comune di Castiglione dei Pepoli – salvaguardare gli atti impositivi emessi dal Comune,

Considerato che, nelle more della decisione dei ricorsi, il Comune intende in ogni caso verificare la possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale con la società ricorrente, senza tuttavia pregiudicare la gestione dei ricorsi a livello giudiziale, che richiede il rispetto dei termini e delle procedure dettate dal D.Lgs. 546/1992;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a costituirsi nei predetti contenziosi, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della complessità della materia oggetto di contenzioso, che richiede specifiche competenze, e dell'elevato valore delle controversie, che giustifica l'attribuzione di uno specifico incarico ad un professionista;

Richiamata la determina del responsabile del servizio finanziario n° 223 del 16/06/2017 con la quale si provvedeva ad affidare l'incarico di patrocinio per la resistenza in giudizio dinanzi alla commissione provinciale di Bologna o in eventuali definizioni stragiudiziali e per l'emissione di apposito atto di interpello a seguito di avviso pubblico approvato con determina n° 148 del 21.04.2017;

Richiamata altresì la determina del responsabile del servizio finanziario n° 198 del 22.05.2017 con la quale si approvava l'esito della procedura di selezione dalla quale risultava vincitore l'avvocato Maurizio Fogagnolo nato a Castellanza (VA) il 24.09.1967, residente a Ivrea (TO), via Sant'Ulderico, n° 39 in qualità di titolare dello studio Legale Fogagnolo con sede a Ivrea (TO);

Visto l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

Considerato che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

Visto altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

Ritenuto che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con Voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **Di Autorizzare** la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente sia come parte attrice in appello o interveniente, fino agli eventuali ricorsi per Cassazione, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, nei contenziosi tributari proposti da Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, nei confronti degli avvisi di accertamento I.C.I. nn. 14036 e 14037/2016, relativi agli anni 2010 e 2011, emessi dal Comune di Castiglione dei Pepoli, in quanto tali avvisi di accertamento appaiono legittimi e giuridicamente fondati;
- 2) **Di Dare Atto** che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, giuste deleghe da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di conciliare, rinunciare alla lite e farsi sostituire ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio, in Ivrea (TO), Via Richelmy n. 24;
- 3) **Di Rimandare** al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

- 4) **Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 71 /GC del 20/06/2017

avente ad oggetto: **AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI TRIBUTARI PROPOSTI DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. NN. 14036 E 14037/2016 PER GLI ANNI 2010 E 2011 EMESSI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 71 del 20/06/2017

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI TRIBUTARI PROPOSTI DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO I.C.I. NN. 14036 E 14037/2016 PER GLI ANNI 2010 E 2011 EMESSI DAL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).